



## **SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Deliberazione n° 206/2022 del 22/12/2022**

**OGGETTO** : INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONA AGRICOLA, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3.1, COMMI 3, 4 E 4 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 16 DICEMBRE 2011 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DI FONTI RINNOVABILI" COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 16 DEL 23 NOVEMBRE 2020, ART. 8.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Dicembre nella Residenza Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE  
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MANZO DOTT.SSA SIMONA**

**ORIGINALE**



Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica Arch. Stefano Gargano,

**Premesso che:**

con Decreto Sindacale n. 33 del 30.06.2022 il Sindaco del Comune di Latina ha conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica all'arch. Stefano Gargano;

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39/2022 del 03/03/2022 sono state approvate le modifiche delle Linee Funzionali dei Servizi dell'Ente;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 10/06/2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2022-2024;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2022 del 10/06/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed i suoi allegati;

con Deliberazione di Giunta n. 175/2022 del 29.6.2022 l'Amministrazione ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 ex art. 169 TUEL e il Piano della Performance;

con Decreto del Prefetto di Latina n. 61587 del 29/9/2022 il Dr. Carmine Valente è stato incaricato Commissario Straordinario del Comune di Latina per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

**Premesso, inoltre, che:**

- con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 63 del 23 settembre 2010, l'Amministrazione Comunale approvava il "Regolamento per la realizzazione di impianti o sistemi solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in zona agricola del territorio comunale (Zona H – rurale di PRG)", in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dal D.M. dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 387/2003) e dall'art. 19 della Legge Regionale n. 26/2007 (Legge Finanziaria Regionale 2008);

- la deliberazione sopra citata è stata ritenuta indispensabile al fine di un equilibrato inserimento nel territorio agricolo comunale degli impianti e sistemi solari fotovoltaici e per consentire una più corretta gestione tecnico – amministrativa delle numerose procedure autorizzative da parte del S.U.A.P. del Comune di Latina;

- la Legge Regionale n. 16 del 16 dicembre 2011 "*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*", come modificata dalla legge regionale n. 16 del 23 novembre 2020, all'art. 3.1 (Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola) disciplina la localizzazione degli impianti fotovoltaici ed in particolare al comma 1 prevede che "*La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee "E" di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche*";

- nella predetta pianificazione sono individuate, tra l'altro, le aree non idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 2 art. 3.1);

- il comma 3 dell'articolo 3.1 della citata legge regionale prevede che i comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER (...) al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

- il comma 4 dell'art. 3.1 prescrive che i comuni, ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3 sopra citato, devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore



agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio naturale;

- il comma 4 bis prevede che l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);

- nell'Allegato 3 (paragrafo 17) delle Linee Guida citate sono riportati i "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" che tendono non già a rallentare la realizzazione di impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti;

- con delibera di Giunta Regionale n. 782 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto: "*Attuazione del Piano Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI)*", la Regione Lazio ha istituito il Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) con l'obiettivo principale di formulare una proposta di individuazione delle superfici ed aree idonee e non idonee per gli impianti alimentati da FER;

- con nota prot. n. 271114 del 17/03/2022 la Regione Lazio, Assessorato Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, al fine di accelerare la finalizzazione del documento di individuazione delle aree non idonee, ha ritenuto necessario condividere con le amministrazioni dei Comuni la bozza preliminare del "*Documento di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)*", redatto dalla Segreteria Tecnica del GTI richiedendo contributi e eventuale documentazione relativa ai lavori già avviati da parte delle Amministrazioni Comunali per l'individuazione, nel territorio comunale, delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici;

- con nota prot. n. 54981 del 29/03/2022 il Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica, vista la nota sopra citata, trasmetteva alla Regione Lazio la documentazione in bozza sino a quel momento elaborata dall'Ufficio di Piano riguardante l'individuazione, nel territorio comunale, delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici;

- con delibera n. 390 del 07/06/2022 della Giunta Regionale del Lazio, avente per oggetto "*Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 – Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)*" approvava le "Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)";

- secondo il dettato del citato D.M 10/09/2010 l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira a offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti;

- l'individuazione delle aree non idonee viene effettuata tenendo conto dei pertinenti strumenti regionali di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base dei seguenti principi e criteri enunciati dalle Linee Guida di cui alla suddetta delibera n. 390 del 07/06/2022:

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico-culturale e del suolo agrario, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;

c) le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali a tale scopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei si deve tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;



f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Regione può procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

– i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.lgs.;

– zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

– zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

– le aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali) istituite ai sensi degli artt. 9 e 46 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., i Monumenti Naturali istituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

– le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

– le Important Bird Areas (I.B.A.);

– le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ad esempio: le aree contigue alle aree naturali protette, istituite o approvate contestualmente al Piano del Parco o della Riserva Naturale; le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle 114 Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

– le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003 anche con riferimento alle aree previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;

– le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

– le zone individuate ai sensi dell'art. 1424 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano compatibili con la realizzazione degli impianti;

- con delibera della Giunta Regionale Lazio n. 595 del 19 luglio 2022 avente per oggetto “Adozione della proposta di aggiornamento del Piano Energetico Regionale (PER Lazio) e del relativo Rapporto Preliminare – Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii – Art. 12 della Legge Regionale 22/12/1999, n. 38 e ss.mm.ii.” è stata adottata la proposta di aggiornamento del Piano Energetico Regionale (PER Lazio) e del relativo Rapporto Preliminare;

**Atteso che** l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nella zona agricola del territorio del Comune di Latina contribuisce e garantisce lo sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali e comunitari;

**Preso atto** dei seguenti elaborati grafici, redatti dall'Ufficio di Piano, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

Elaborato 1 – Relazione

Elaborato 2 – Atlante Quadro conoscitivo

Elaborato 3 – Tavole di individuazione aree non idonee;

**Ritenuto** di individuare quali aree non idonee in zona agricola del Territorio del Comune di Latina per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra quelle riportate nell'Elaborato 3 – Tavole di individuazione aree non idonee, stabilite secondo i criteri e la metodologia indicata negli elaborati 1 e 2;

**Visti:**

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);



Il D.M. dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 387/2003)

l'art. 19 della Legge Regionale n. 26/2007 (Legge Finanziaria Regionale 2008) ;

Il DM 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e ss.mm.ii;

la legge Regionale n. 16 del 16 novembre 2011 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili", così' come modificata dalla legge regionale n. 16 del 23 novembre 2020 e dalla legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2021 ;

la legge 24 marzo 2012 n. 27 "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture", come modificato dal D.L. 01 marzo 2022 n. 17, "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

la delibera di giunta regionale Lazio n. 390 del 07/06/2022;

#### **Visti:**

la legge n. 1150/1942;

il D.M. n. 1444/1968; - la Legge n. 241/1990; - il D. Lgs n. 267/2000;

la legge regionale n. 36/1987;

**Attesa** la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, del Testo Unico;

**Visti** i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.lgs. n° 267/2000;

Con votazione espressa nei modi di legge

### **PROPONE DI DELIBERARE**

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare i seguenti elaborati redatti dall'Ufficio di Piano che individuano le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, composti da:

Elaborato 1 – Relazione

Elaborato 2 – Atlante Quadro conoscitivo

Elaborato 3 – Tavole di individuazione aree non idonee;

di individuare quali aree non idonee in zona agricola del Territorio del Comune di Latina per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra quelle indicate e riportate nell'Elaborato 3 – Tavole di individuazione aree non idonee;

di demandare ai competenti Servizi ed uffici dell'Amministrazione Comunale l'applicazione della presente deliberazione ai fini autorizzativi secondo gli elaborati approvati.

Ai sensi dell'art. 3.1, comma 5 ter della legge regionale n. 16/2011, la suddetta individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, verrà trasmessa alla direzione regionale competente in materia, che la pubblicherà in una specifica sezione del sito internet istituzionale della Regione, unitamente alla mappatura georeferenziata delle aree non idonee, in modo da garantire adeguate forme di pubblicità e consultazione delle informazioni.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente



Arch. Stefano Gargano

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole dell'Arch. Stefano Gargano, Responsabile del Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
  - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
  - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carmine Valente

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Manzo Dott.ssa Simona

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)